

Anno CXXIX - Numero 22

Roma, 30 novembre 2008

Publicato il 1° dicembre 2008



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

P.D.G. 27 ottobre 2008 - Ridefinizione dei limiti e dei criteri di massima per l'attribuzione dei sussidi ai dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Ritenuta la necessità di ridefinire i limiti ed i criteri di massima per l'erogazione degli interventi assistenziali già disciplinati dai D.M. 20 luglio 1989, P.D.G. 15 ottobre 1994 e P.D.G. 15 marzo 2001.

Dispone:

Art. 1

I sussidi ai dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria, in servizio o in quiescenza, vengono attribuiti a domanda, debitamente documentata, da presentarsi per via gerarchica, corredata da apposita documentazione comprovante lo stato di necessità.

Art. 2

Nella domanda l'interessato deve dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare, i redditi di lavoro (subordinato o autonomo) ovvero il trattamento di quiescenza fruito da lui e dai componenti del predetto nucleo, nonché l'ammontare di ulteriori risorse economiche. Deve inoltre dichiarare che al medesimo nucleo familiare non appartengono altri dipendenti del Ministero della Giustizia ovvero che l'altro dipendente dello stesso Ministero non ha presentato né presenterà analoga domanda per lo stesso evento.

Per nucleo familiare si intende il coniuge e quell'insieme di soggetti che, legati da un rapporto di parentela, convivono e dipendono prevalentemente dal capo famiglia.

Art. 3

I sussidi devono concernere spese impreviste per malattie, anche croniche gravi, ricoveri in cliniche, interventi chirurgici, decessi di congiunti, spese ortodontiche, con riferimento prioritario alle apparecchiature riguardanti i figli di età inferiore ai 18 anni e in via subordinata, in relazione ad eventuali disponibilità di bilancio, ad analoghe apparecchiature riguardanti altri componenti della famiglia.

Art. 4

Le domande devono riferirsi esclusivamente a situazioni verificate da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda stessa.

Si intendono escluse dal sussidio le spese inferiori a complessivi € 1.000,00, le spese di chirurgia estetica, le spese sostenute e rimborsate dal S.S.N. in misura superiore al 50%, le spese rimborsate da assicurazioni private o da altri enti.

Le situazioni suddette devono essere autocertificate.

Art. 5

In ciascun anno finanziario viene concesso un solo sussidio, ad eccezione dei sussidi funeratizi.

Per le spese impreviste per malattie, ricoveri in clinica e interventi chirurgici, tra i criteri di attribuzione del sussidio, vengono considerate prioritariamente la gravità del caso e la fascia di reddito in cui rientra il dipendente interessato.

A tal fine verranno considerate prioritariamente le domande presentate da dipendenti aventi un reddito complessivo annuo lordo inferiore ad € 30.000,00.

Art. 6

L'istanza va presentata compilando l'apposito modulo (all. 1) allegando la seguente documentazione:

- copia conforme delle ricevute di tutte le spese sostenute;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi lordi complessivi familiari;
- autocertificazione sull'eventuale rimborso da parte del S.S.N. e sull'inesistenza di rimborsi da parte di assicurazioni private o da altri enti.

Art. 7

In ogni caso hanno priorità le domande presentate da dipendenti che richiedono il sussidio per la prima volta. Le spese per malattia verranno rimborsate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nella percentuale fissa del 10%, suscettibile di ulteriore aumento fino ad un massimo del 5% nei soli casi legati a gravi patologie debitamente documentate, da valutare caso per caso.

Ferme restando le percentuali sopra indicate, il limite massimo del sussidio non può mai superare l'importo di € 2.500,00.

Art. 8

I sussidi funeratizi vengono corrisposti agli impiegati in servizio e in quiescenza, di regola, nelle seguenti misure:

- a) fino ad un massimo di € 500,00 per il decesso del coniuge o del figlio convivente;
- b) fino ad un massimo di € 250,00 per il decesso del genitore.

Il sussidio viene inoltre corrisposto al coniuge superstite per il decesso del dipendente (in attività o in quiescenza) fino alla misura massima di € 500,00; in mancanza del coniuge superstite il sussidio viene corrisposto al figlio già convivente con il defunto o in mancanza di convivenza a quello che dimostri di aver sostenuto la maggiore parte della spesa.

Roma, 27 ottobre 2008

Il Direttore Generale: GIUSEPPE BELSITO.

Data

**Al Ministero della Giustizia
 Direzione Generale Bilancio
 E Contabilità
 Via Arenula, n. 70
00186 – R O M A**

...l _____ sottoscritt _____ nat a _____
 _____ il _____ residente in _____
 Via _____ N _____
 C.F.: _____
 IBAN: _____
 in servizio presso _____ con la qualifica di _____

CHIEDE

Che venga concesso un congruo sussidio per le spese _____ sostenute di cui all'allegata documentazione. (1)

DICHIARA

Che il suo nucleo familiare è composto da:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

che al proprio nucleo familiare appartengono/non appartengono altri dipendenti del Ministero della giustizia che presenteranno analoga domanda per lo stesso evento.

DICHIARA

Che il reddito del nucleo familiare è pari ad € _____

DICHIARA

Che le spese documentate non sono state rimborsate dal S.S.N. o da assicurazioni private _____

(1) Per i casi particolarmente gravi occorre indicare dettagliatamente gli eventi comportanti le spese sostenute per le quali si chiede il sussidio.